



Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
www.comunitavalsuganaetesino.it  
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

**Settore:** socio-assistenziale  
**Servizio:** socio-assistenziale  
**Tel. e fax:** 0461 755565 - 0461 755589  
**e-mail:** sociale@comunitavalsuganaetesino.it  
**PEC:** sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it  
**CUU:** FB34E4  
**Funzionario Responsabile:** dott.ssa Zadra Maria Angela  
**Referente:** Rag. Borgogno Germana  
**Prot. n. cvt\_tn-** /22.3

*Numero e data di protocollo indicati nella  
segnatura allegata alla trasmissione dell'atto*

**Gent.ma**  
**dott.ssa Benini Leopoldina**  
**Suo indirizzo PEC**

**OGGETTO: Lettera affidamento incarico di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 C.C. – art. 67 lett. 1. c.1 TUIR per erogazione del servizio di Mediazione familiare per il periodo dal 01/02/2025 al 31/05/2025.**

Gent.ma dott.ssa Benini,

#### **PREMESSO CHE**

**Premesso che:**

- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 *“Politiche sociali nella provincia di Trento”*, in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle Politiche sociali nella Provincia autonoma di Trento e disciplina l’organizzazione dei relativi Servizi;
- tra le funzioni socio-assistenziali esercitate dalla Comunità Valsugana e Tesino ai sensi dell’art. 34 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 *“Politiche sociali nella provincia di Trento”* rientrano anche gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- tali funzioni sono esercitate dalla Comunità Valsugana e Tesino in regime di titolarità;
- il comma 2. del testé citato art. 34 della L.P. 13/2007 recita che: *“2. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare comprendono in particolare: [...] c) mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori”*;
- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 di data 24/05/2013, recante *“Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2013 nonché approvazione della “Disciplina dell'intervento di sostegno economico straordinario di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007”*, richiamava a sua volta la deliberazione della Giunta provinciale n. 2261/2012, *“con la quale la Giunta provinciale aveva approvato l'atto di*



*organizzazione del servizio di mediazione familiare prevedendo che, nell'ipotesi di impossibilità per l'ente locale di garantire il livello essenziale relativo a tale servizio, l'ente possa avvalersi, tra le altre ipotesi, di personale dipendente provinciale riconoscendo un costo per ogni ora di attività frontale. Il budget di livello locale dell'anno successivo è conseguentemente ridotto in base alle ore richieste e assicurate dal personale provinciale. Si propone quindi con questo provvedimento di individuare in 40,00 Euro il costo per ogni ora di attività frontale di mediazione familiare erogata dal personale dipendente provinciale a favore di enti locali";*

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il "Catalogo dei servizi socio-assistenziali", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, contenente, tra l'altro, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione all'art. 9), comma 1, lett. b) del Regolamento (di seguito Catalogo), modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 604 di data 6 aprile 2023, recante "Modifica della deliberazione n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.";
- con delibera della Giunta provinciale n. 174 del 07/02/2020, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento", sono state adottate tali Linee guida;
- la delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017", stabilisce, tra l'altro, anche gli standard che le Comunità sono tenute a rispettare, con riferimento all'erogazione degli interventi di natura socio-assistenziale;
- nell'Allegato 1 - Programma sociale provinciale XVI legislatura – Primo stralcio - Linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali, la delibera testé citata, al punto 3. "Livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale" – lettera d) "Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare" fissa lo standard per la Mediazione familiare nell'erogazione annuale di "non meno della media delle ore frontali erogate nel triennio precedente e dalla partecipazione alla promozione dell'intervento";
- Visto il decreto del Presidente della Comunità n. 16 di data 30/01/2025, recante "L.P. 13/2007, art. 22, comma 3, lett. b) - Atto di indirizzo ed approvazione atti procedura di accreditamento per l'istituzione di un Elenco aperto di soggetti prestatori per la realizzazione di interventi di Mediazione familiare residenti in uno dei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino";
- Visto il provvedimento del Presidente della Comunità n. \*\*\* di data \*\*\*, con il quale è stato decretato di affidare il servizio di Mediazione familiare per il periodo dal 01/02/2025 al 31/05/2025;

**Tutto ciò premesso e considerato, Le si affida il Servizio di Mediazione familiare alle seguenti condizioni e con le seguenti modalità di effettuazione.**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. La Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata "Comunità" e la dott.ssa Benini Leopoldina - Codice fiscale BNNLLD57P59Z103C di seguito denominata Mediatore familiare, mediante il presente atto, definiscono le modalità di erogazione degli interventi di Mediazione familiare a favore delle persone residenti nella Comunità Valsugana e Tesino.



2. Le Parti prendono atto che l'affidamento si configura quale incarico di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 C.C. – art. 67 lett. 1. c.1 TUIR.

### **Art. 2 – Modalità di erogazione di interventi di Mediazione familiare da parte del Mediatore familiare**

1. Il Mediatore familiare si impegna ad erogare, a favore delle persone residenti nella Comunità Valsugana e Tesino, interventi di Mediazione familiare.
2. La Mediazione familiare è un processo di gestione della conflittualità, responsabilizzante, dove le persone vengono aiutate a negoziare attivamente agli accordi riguardanti la riorganizzazione delle relazioni famigliari. Si tratta di un intervento non di natura terapeutica, né assistenziale, né legale, ma di promozione e sostegno delle risorse e competenze genitoriali, che ha l'obiettivo di aiutare la coppia in crisi/separazione a trovare un dialogo costruttivo e uno spazio dove salvaguardare e valorizzare il ruolo genitoriale. Aiuta la coppia ad acquisire potere decisionale al fine di garantire un'adeguata tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli, dei loro diritti, bisogni e interessi. L'obiettivo finale è quello di aiutarli a rimanere sempre e comunque dei buoni genitori.
3. Destinatari della Mediazione familiare sono i genitori/coppie in crisi, con figli minorenni non indipendenti, sposati o conviventi, separati di fatto, separati legalmente o divorziati, nonni, residenti nella Comunità Valsugana e Tesino.
4. Il Mediatore familiare dovrà necessariamente essere in possesso dei seguenti titoli: diploma di Laurea in ambito socio/psico/pedagogico/giuridico alla quale si aggiunge una specifica formazione post/laurea conseguita presso Università, enti di formazione, soggetti pubblici o privati che operano nel campo della formazione accreditati a livello statale o regionale, secondo standard europei e riconosciuti dalle associazioni di mediazioni famigliari maggiormente rappresentative.
5. Il rapporto operatori/utenti sarà di 1/1 tra operatore e persona/coppia.
6. L'accesso al Servizio da parte dell'utenza sarà libero, con adesione spontanea e volontaria dei genitori, o su indicazione/invio di soggetti istituzionali competenti (Tribunale, APSS, Avvocatura, Servizi sociali).
7. Il percorso si considera concluso quando i genitori raggiungono accordi condivisi, riconoscono le soluzioni individuate come valide e soddisfacenti, riescono a rispettarle e sono in grado di individuarne altre autonomamente.
8. Il percorso di mediazione prevede 10-12 incontri della durata di un'ora e mezza circa, all'interno di un percorso strutturato in varie fasi: accoglienza iniziale, pre-mediazione, mediazione, negoziazione e definizione degli accordi.
9. Il servizio è disponibile 5 giorni su 7, di norma dal lunedì al venerdì, in giorni ed orari che favoriscano l'accesso al Servizio da parte dell'utenza.
10. Il servizio dovrà essere erogato presso la sede della Comunità, in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, nella saletta appositamente predisposta a piano terra, in modo tale da favorire la vicinanza alla residenza dei destinatari.
11. In caso di necessità/opportunità, il servizio potrà essere erogato anche in altra sede individuata dal Mediatore familiare, purché ciò avvenga al fine di andare incontro alle esigenze dell'utenza.
12. Al Mediatore familiare saranno fornite le chiavi per l'accesso autonomo alla sede della Comunità e sarà sua cura e responsabilità aprire, garantire l'accesso unicamente ai destinatari del servizio di Mediazione e chiudere a chiave la saletta ed il portone della Comunità (in orario di chiusura della stessa), al termine



dell'intervento.

13. Qualora il Soggetto prestatore si trovi nelle condizioni di svolgere la Mediazione in una sede diversa da quella della Comunità, con il fine di accogliere e soddisfare le esigenze dell'utenza, ciò dovrà essere comunicato alla Comunità Valsugana e Tesino.
14. Il Mediatore familiare garantisce idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile relativamente al proprio Mediatore incaricato, all'attività prestata ed alle persone che accederanno al servizio, di cui alla presente Lettera di affidamento.
15. L'attività di Mediazione familiare comprenderà anche la partecipazione alle riunioni di coordinamento provinciale, nonché la partecipazione alle eventuali azioni di promozione dell'intervento.
16. E' prevista la stesura di un breve *report* di fine contratto, mediante il quale verranno comunicati alla Comunità Valsugana e Tesino i dati relativi all'attività e l'andamento complessivo; qualora ve ne fosse la necessità è prevista anche la richiesta dei dati di attività intermedi.
17. Il Mediatore familiare è tenuto al segreto d'ufficio ed al rispetto della normativa vigente in materia di privacy, per dati, notizie ed informazioni forniti dalla Comunità o comunque acquisiti in sede di espletamento delle prestazioni ed in tal senso si rinvia alla specifica nomina a Responsabile trattamento dati.

#### Art. 3 – Durata del contratto

1. Il presente contratto ha validità dal **01/02/2025 al 31/05/2025**.
2. E' possibile rescindere il contratto con preavviso di almeno 60 (novanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta o con le modalità di cui all'art. 14 (*Cause di risoluzione - Recesso*).

#### Art. 4 - Corrispettivi

1. Per l'esecuzione dell'incarico il compenso orario, sarà pari ad € 40,00 orarie, per ogni ora di Mediazione erogata, onnicomprensivi (comprensivi di viaggi ed ogni e qualsivoglia onere, ivi compreso l'eventuale utilizzo della sede del Mediatore familiare, qualora gli incontri di Mediazione dovessero tenersi in sede diversa dalla sede della Comunità), ai quali andrà applicata la ritenuta d'acconto pari al 20% - non è prevista ritenuta per Cassa professionale.
2. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a), della Legge provinciale n. 2/2016, nel caso di variazioni in aumento o in diminuzione della prestazione contrattuale, entro i limiti del 20% dell'importo originario del contratto.
3. Il valore globale dell'affidamento – oneri fiscali esclusi - per il periodo dal 01/01/2025 al 31/05/2025, ammonta pertanto a **complessivi € 1.480,00** comprensivi di ritenuta d'acconto al 20% (non sono presenti rischi interferenziali, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale).

#### Art. 5 - Modalità di pagamento

1. La Comunità s'impegna a pagare al Mediatore familiare, a seguito di emissione di regolare documentazione, i corrispettivi di cui al precedente art. 4 (*Corrispettivi*), sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e con riferimento al prezzo unitario.
2. La liquidazione potrà avvenire con ratei bimestrali.
3. La documentazione relativa al corrispettivo per la fornitura effettuata si intende "ricevuta" dalla data di protocollazione del protocollo generale della Comunità.



4. Nel caso in cui la documentazione sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, la stessa si intende “ricevuta” con la data di protocollazione del protocollo generale della Comunità della documentazione fiscalmente a norma. Il pagamento della prestazione si intende “avvenuto” alla data del mandato di pagamento. Il pagamento della prestazione avviene entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
5. Prima di procedere ai pagamenti, la Comunità effettuerà le necessarie verifiche contabili e relative alle prestazioni erogate.
6. Le condizioni di pagamento sono le seguenti:
  - termine di accertamento della conformità del servizio: trenta giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello per il quale si dispone il pagamento;
  - termine di pagamento: sessanta giorni dal rilascio del certificato di pagamento o dal ricevimento della documentazione, se il ricevimento della stessa è successivo.
  - I termini sono sospesi nel caso in cui la documentazione venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

#### **Art. 6 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Mediatore familiare assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
  - a) l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
  - b) l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 7 - Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs 196/2003**

1. Il Mediatore familiare è tenuto in solido all’osservanza del segreto d’ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell’espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti la Comunità. Lo stesso s’impegna a trattare i dati secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento delle prestazioni.
2. Nell’ambito dell’attività oggetto del presente atto il Mediatore familiare potrà venire a conoscenza e trattare dati personali, particolari, giudiziari e finanziari relativi ai partecipanti ai percorsi di Mediazione.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente Lettera di affidamento e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità della Comunità.
4. Il Mediatore familiare, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa



vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

5. In tal senso si rimanda anche alla specifica nomina del Mediatore familiare a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegata.

#### **Art. 8 - Ampliamento ed integrazione delle prestazioni affidate**

1. Qualora durante l'erogazione delle prestazioni di cui al presente atto dovesse sorgere la necessità di ampliare l'attività oggetto della presente Lettera di affidamento, integrandola con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, la Comunità ed il Mediatore familiare ne concorderanno tempi, modalità e costi aggiuntivi. Tale ampliamento avverrà con scambio di corrispondenza o, qualora ritenuto necessario dalle Parti, sottoscrivendo un eventuale atto aggiuntivo.

#### **Art. 9 - Responsabilità e copertura assicurativa**

1. E' fatto obbligo al Mediatore familiare garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata del contratto, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Lettera di affidamento.
2. Il Mediatore familiare consegnerà alla Comunità copia della polizza di cui al presente articolo all'atto della firma della presente Lettera di affidamento.

#### **Art. 10 - Subaffidamento/subappalto**

1. Il Mediatore familiare non può subaffidare/subappaltare le prestazioni oggetto della presente Lettera di affidamento, così come è vietata la cessione del servizio da erogare.

#### **Art. 11 - Controlli e verifiche**

1. La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Mediatore familiare, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto degli impegni assunti, alle modalità operative ed agli obiettivi dichiarati e contenuti nella documentazione presentata in sede di gara, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni assunti.

#### **Art. 12 - Obblighi a carico del Mediatore familiare**

1. Il Mediatore familiare, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui alla presente Lettera di affidamento ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. L'accettazione dell'incarico da parte del Mediatore familiare equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici, nonché delle condizioni che attengono alla fornitura delle prestazioni oggetto di gara.
3. La partecipazione alla procedura e l'accettazione dell'affidamento da parte del Mediatore familiare equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata



esecuzione delle prestazioni.

4. Il Mediatore familiare è tenuto ad eseguire le prestazioni conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligo contrattuale.
5. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020.

#### **Art. 13 - Documenti che fanno parte dell'affidamento**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della presente Lettera di affidamento:
  - a) la nomina a Responsabile del trattamento dati.

#### **Art. 14 - Cause di risoluzione - Recesso**

1. E' facoltà della Comunità recedere unilateralmente dal contratto tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Mediatore familiare, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte di prestazione utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.
2. La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione al Mediatore familiare con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora svolte.
3. Il presente contratto potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:
  - a) rilevante inadempimento del Mediatore familiare, tale da compromettere i risultati delle prestazioni;
  - b) frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità.
4. La Comunità può inoltre recedere dal presente atto nel caso in cui il Mediatore familiare dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Lettera di affidamento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le fattispecie e le inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente atto.

#### **Art. 15 - Disposizioni di carattere fiscale**

1. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Lettera di affidamento non sono soggette al pagamento dell'IVA.
2. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Lettera di affidamento.
3. A tal fine il Mediatore familiare è tenuto a fornire alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve



avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'APSP deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

4. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente atto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

#### **Art. 16 – Controversie e Penali**

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Mediatore familiare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Comunità delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente contratto. Le penali saranno precedute da contestazione dell'inadempienza, alla quale il Mediatore familiare avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione inviata.
2. Trascorsi i 10 (dieci) giorni dalla comunicazione degli addebiti senza notifica di controdeduzioni da parte del Mediatore familiare, la Comunità si riserva di applicare direttamente la penale stabilita.
3. Si procederà al recupero della penalità mediante apposito versamento da attuarsi da parte del Mediatore familiare o, in caso di mancato versamento, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.
4. L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze. Sono pertanto definiti quattro livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza.
5. L'entità delle penali è stabilita come di seguito indicato:
  - a) per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale a partire da Euro 50,00 (cinquanta/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente convenzione;
  - b) per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni: penale a partire da Euro 100,00 (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente Lettera di affidamento.
6. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

#### **Art. 17 – Codice di comportamento e anticorruzione**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Ai sensi di quanto previsto dal "*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026*":
  - il Mediatore familiare si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri eventuali dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Comunità Valsugana e Tesino con decreto del Presidente della Comunità n. 37 di data 11/04/2024 e disponibile nel portale Amministrazione trasparente al [link](#):



www.comunitavalsuganaetesino.it – Aree tematiche - Amministrazione trasparente – Altri contenuti;

- il Mediatore familiare, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice di comportamento dei dipendenti* della Comunità Valsugana e Tesino, consultabile al seguente [LINK](#);
- il Mediatore familiare dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Mediatore familiare si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;
- la Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;
- la Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti;
- il Mediatore familiare si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio eventuale personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
- il Mediatore familiare, con l'accettazione dell'affidamento, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto affidatario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**In caso di violazione dei suddetti obblighi il contratto si ritiene risolto di diritto.**

Si informa che, in attuazione alla disciplina normativa introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in tema di *Whistleblowing*, al seguente [LINK](#) è consultabile la procedura adottata della Comunità Valsugana e Tesino per l'eventuale segnalazione di illeciti.

Si ricorda infine che i collaboratori a qualsiasi titolo dello scrivente Ente, pena risoluzione del rapporto contrattuale, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), consultabile al seguente [LINK](#).



#### Art. 18 - Vincoli

1. Le Parti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

#### Art. 19 - Domicilio

1. Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

#### Art. 20 - Disposizioni finali

1. Il Mediatore familiare riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio medesimo, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente atto, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. \*\*\* di data \*\*\*, di affidamento dell'incarico, sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE  
**Dott.ssa Maria Angela Zadra**



#### Allegati:

1. provvedimento del Presidente della Comunità n. \*\*\* di data \*\*\*, di affidamento dell'incarico
2. Nomina Responsabile trattamento dati da restituire firmata
3. modulo tracciabilità da restituire firmato
4. "Codice di comportamento dei dipendenti"
5. Informativa privacy

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).*





Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
[www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)  
[comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)

---

***Da restituire debitamente sottoscritta per presa visione:***

IL MEDIATORE FAMILIARE  
***Dott.ssa Leopoldina Benini***

Schema lettera di affidamento

